

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2554 del 18/05/2023
Oggetto	D. Lgs 152/2006 parte seconda - L.R. 21/04. Ditta IREN AMBIENTE Spa. Installazione "Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano" (FORSU), sita in Via Caduti del Muro di Berlino, Località Gavassa nel comune di Reggio Emilia, di cui all'Allegato VIII. Autorizzazione Integrata Ambientale - modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2633 del 18/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 13032/2023

D. Lgs 152/2006 parte seconda - L.R. 21/04. Ditta IREN AMBIENTE Spa.

Installazione “Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano” (FORSU), sita in Via Caduti del Muro di Berlino, Località Gavassa nel comune di Reggio Emilia, di cui all’Allegato VIII.

Autorizzazione Integrata Ambientale - modifica non sostanziale.

II DIRIGENTE

Visto:

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda in particolare gli articoli 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 e la successiva D.G.R. 1913 del 17/11/2008 e la D.G.R. 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;
- la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n.187404;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016 in ordine alla approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VIA, VAS, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015.

Richiamato che l’Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano (FORSU), sito in Via Caduti del Muro di Berlino nella Località Gavassa nel comune di Reggio Emilia, della Ditta IREN AMBIENTE spa è stato autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DET-AMB-2019-5230 del 13/11/2019 di ARPAE-SAC Reggio Emilia, nell’ambito della procedura di PAUR, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 2264 del 22/11/2019.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di A.I.A. della Ditta IREN AMBIENTE spa, n. IA002295-P del 09/05/2023, presentata tramite il portale A.I.A. Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna e acquisita al protocollo ARPAE al n. 80673 in data 09/05/2023.

Tenuto conto che con la sopra detta comunicazione di modifica non sostanziale la ditta prevede di implementare il sistema di abbattimento con l’impiego di reagente acido, al fine di ottimizzare l’efficienza di

abbattimento degli scrubber a servizio dei biofiltri. Nello specifico, la Ditta propone l'utilizzo di acido solforico in soluzione nel ricircolo sulla torre di lavaggio per rendere più efficace l'abbattimento di composti alcalini, precisando che la predisposizione per l'utilizzo di reagenti doppio stadio acido-basico risulta già dal progetto autorizzato con vigente AIA e non sono pertanto necessari interventi di modifica sulla strumentazione installata. Viene precisato, inoltre, che non vengono modificate le caratteristiche delle emissioni in atmosfera né in termini di tipologia di trattamento delle arie esauste estratte, né sul quantitativo massimo di portata trattata, ed altresì indicando che le variazioni sono limitate agli sfati, ritenuti di emergenza e non impattanti.

Il gestore richiede l'adeguamento delle tempistiche di messa a regime dell'impianto e delle emissioni in atmosfera previsti dalla vigente AIA; nello specifico propone di effettuare la messa a regime delle emissioni E1, E2, E3 (corrispondenti ai biofiltri) il 08/07/2023, coincidente con la data prevista di messa in esercizio dell'ultima emissione E3, al fine di effettuare la fase di messa a regime a completamento della realizzazione dell'intero complesso impiantistico, le cui arie vengono aspirate e trattate nel loro insieme dai tre biofiltri.

Richiamata la DGR n. 2264 del 22/11/2019 di approvazione del PAUR riguardo l'installazione in oggetto ed in particolare gli aspetti inerenti la prevenzione degli impatti odorigeni.

Valutato pertanto che sia opportuno definire tempistiche di messa a regime delle emissioni più strette rispetto a quelle richieste dal gestore per meglio valorizzare gli incrementi di efficacia del trattamento proposto per le emissioni stesse e le prestazioni ambientali dell'installazione, altresì rendendo omogenea la medesima data per tutte le emissioni E1, E2, E3, provenienti dai locali dove si svolge attività produttiva, anche ai fini dei controlli,

Ritenuto congruo un unico termine per la messa a regime delle citate emissioni al 19/06/2023.

Valutato inoltre che, relativamente alle emissioni dell'installazione, sono intervenute alcune modifiche all'AIA vigente comunicate dal Gestore, come soluzioni temporanee dovute alla mancata fornitura nei tempi previsti da parte del Gestore della rete elettrica consistenti nell'installazione, di una power station a noleggio a metano per produzione energia elettrica costituita da con 2 gruppi elettrogeni da 1,5 MW elettrici/cad., con corrispondenti emissioni EM8 ed EM9, il cui utilizzo e le relative emissioni è stato autorizzato con atto n. DET-AMB-2022-3483 del 07/07/2022. Successivamente a causa del perdurare della attesa per l'allacciamento alla rete di distribuzione nazionale, e del difficile reperimento dei due previsti gruppi elettrogeni alimentati a metano la ditta ha previsto l'utilizzo di 2 gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, con corrispondenti emissioni EM8Bis ed EM9Bis, il cui utilizzo e le relative emissioni, in alternativa ai precedenti gruppi elettrogeni alimentati a metano, è stato autorizzato con atto n. DET-AMB-2023-470 del 01/02/2023.

Richiamato altresì che la Ditta con nota acquisita al protocollo di Arpae al n. 55960 del 30/03/2023, ha comunicato che a seguito del completamento dei lavori per la fornitura di energia elettrica sarebbero state disattivate le emissioni EM8Bis ed EM9Bis, corrispondenti ai due gruppi elettrogeni alimentati a gasolio.

Ritenuto pertanto che sia utile ai fini di maggior chiarezza, sia per riferimento per la gestione da parte della ditta sia per i controlli, procedere a nuovo aggiornato quadro delle emissioni per l'installazione di cui trattasi, in sostituzione del precedente.

Tenuto conto del rapporto istruttorio dal Servizio Territoriale di Arpae, acquisito con protocollo interno n.86762 del 17/05/2023, con cui si esprime parere favorevole per le modifiche comunicate dalla Ditta, con prescrizioni che vengono riportate più avanti nel presente atto.

Ritenuto quindi, in base a quanto sopra richiamato di modificare e aggiornare la vigente AIA relativamente a sezione C - VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - al capitolo C3.3 - EMISSIONI, al paragrafo Emissioni convogliate in atmosfera; alla sezione D - CONDIZIONI DI ESERCIZIO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE – al Capitolo D2.4 - EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Considerato che le modifiche proposte dalla Ditta non interessano operazioni di recupero rifiuti né valori soglia dei quantitativi di rifiuti, da essere sottoposti ad assoggettamento a procedura di VIA, né condizioni tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto non debbano essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L. R. 4/2018.

Considerato inoltre che:

- quanto richiesto con la comunicazione della Ditta si configura ai sensi dell'art. 29 nonies, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l) del medesimo Decreto e pertanto l'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, può aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata;
- il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del D.M. 24/4/2008, della D.G.R. n. 1913/2008 e della D.G.R. 155/2009.

Preso atto inoltre che la Ditta risulta iscritta alla White List della Prefettura di Piacenza.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare di incarico di funzione "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Su proposta del Responsabile del Procedimento in base agli esiti dell'istruttoria e a quanto sopra esposto;

DETERMINA

- a) di modificare la vigente Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2019-5230 del 13/11/2019 e successivi atti rilasciata alla Ditta IREN AMBIENTE spa per Installazione: "IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI CON SUCCESSIVA RAFFINAZIONE DEL BIOGAS A BIOMETANO", sita in Via Caduti del Muro di Berlino, Località Gavassa nel Comune di Reggio Emilia, per l'attività di cui all'Allegato VIII, parte seconda del D. Lgs 152/2006, con riferimento alla comunicazione presentata dalla Ditta ed acquisita al protocollo di Arpae al n. 80673 in data 09/05/2023;
- b) di aggiornare, pertanto, l'AIA vigente nel seguente modo:

1. La SEZIONE C - VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - al capitolo C3.3 - EMISSIONI, al paragrafo Emissioni convogliate in atmosfera, a pag. 28-29 della vigente AIA (determina n. 5230 del 13/11/2019), deve intendersi aggiornato relativamente all'attivazione di uno stadio chimico con dosaggio di un acido negli scrubber a servizio dei biofiltri, nello specifico, con l'utilizzo di acido solforico in soluzione, pertanto il liquido all'interno delle torri di lavaggio è leggermente acido ed è costituito da miscela di acqua ed acido solforico.
2. Alla SEZIONE D - CONDIZIONI DI ESERCIZIO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE - al capitolo D2.4 - EMISSIONI IN ATMOSFERA, a pagg. 100-101 della vigente AIA, viene sostituito il quadro riassuntivo delle emissioni con quello sotto riportato:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI - Nella seguente tabella vengono riportati i valori limiti in portata e concentrazione che devono essere verificati a cura del Gestore con le periodicità ivi indicate.

P.to emissione	Provenienza	Portata Nmc/h	Impianto di abbattimento	Inquinante	Conc limite mg/Nmc	Durata h/d	Periodicità autocontrolli
E1	BIOFILTRO 1 Aspirazione avanfossa, fossa, capannone rifiuto verde, pretrattamenti, corridoio ovest, biotunnel	160000	Biofiltro preceduto da 2 torri di umidificazione con acqua e H2SO4	COV come COT	20	24/365	Semestrale di cui 1 nel periodo estivo, Le ou _E trimestrali nel primo anno
				Ammoniaca	5		
				Acido solfidrico	5		
				Acido Solforico e suoi Sali, espresso come H2SO4 ****	2 mg/nmc		
				ou _E analisi olfattometrica	200 valore guida di riferimento		
E2	BIOFILTRO 2 Aspirazione avanfossa, fossa, capannone rifiuto verde, pretrattamenti, corridoio ovest, biotunnel	160000	Biofiltro preceduto da 2 torri di umidificazione con acqua e H2SO4	COV come COT	20	24/365	Semestrale di cui 1 nel periodo estivo Le ou _E trimestrali nel primo anno
				Ammoniaca	5		
				Acido solfidrico	5		
				Acido Solforico e suoi Sali, espresso come H2SO4 ****	2 mg/nmc		
				ou _E analisi olfattometrica	200 valore guida di riferimento		
E3	BIOFILTRO 3 Aspirazione corridoio est, raffinazione, maturazione	190000	Biofiltro preceduto da 2 torri di	COV come COT	20	24/365	Semestrale di cui 1 nel periodo estivo
				Ammoniaca	5		
				Acido solfidrico	5		
				Acido Solforico e suoi Sali, espresso come H2SO4 ****	2 mg/nmc		

	fossa stoccaggio miscela a digestore		umidificazione con acqua e	ou _E analisi olfattometrica	200 valore guida di riferimento			Le ou _E trimestrali nel primo
E4	Sfiato sistema produzione CO ₂ liquida	55	nessuno	COV come COT	20		8500 h/anno	annuale
				Ammoniaca	5			
				Acido solfidrico	5			
				ou _E analisi olfattometrica	200 valore guida di riferimento			
E8	Caldaia a metano per il riscaldamento digestori da 999 kWt	1132	nessuno	NOx come NO ₂	350	O ₂ rif.= 3%	24/365	/
				SOx come SO ₂ *	35			
				Polveri	5			
EM1	Valvole sovrappressione emergenza digestori con guardia idraulica	Impianti di emergenza						
EM2	2 Emissioni dei gruppi elettrogeni alimentati a gasolio	Impianti di emergenza.						
EM3	Valvola di sicurezza upgrading	Impianto di emergenza						
EM4	Emissione serbatoi reagenti - sfiato serbatoio dosaggio ossido ferrico	Scarsamente significative						
EM6	Torcia di emergenza	1000	nessuno	Temperatura	>850°C		/	/
				tempo di ritenzione	≥0,3 sec			
				Concentrazione O ₂	≥3% vv			
EM7	Torcia di emergenza	1000	nessuno	Temperatura	>850°C		/	/
				tempo di ritenzione	≥0,3 sec			
				Concentrazione O ₂	≥3% vv			
EM 8 ***	Gruppi	6.612	nessuno	NOx come NO ₂	95	O ₂ rif.=	24/365 **	semestral e
				SOx come SO ₂ *	15			
				Polveri	50			

	elettrogeni potenzialità 1,6 MWt alimentati a gas naturale			CO	240	15%		
EM 9 ***	Gruppi elettrogeni potenzialità 1,6 MWt alimentati a gas naturale	6.612	nessuno	NOx come NO ₂	95	O ₂ rif.= 15%	24/365 **	semestral e
				SOx come SO ₂ *	15			
				Polveri	50			
				CO	240			
EM 8Bis ***	Gruppi elettrogeni potenzialità 1 MWt alimentati a gasolio	Impianto dismesso, emissione eliminata						
EM 9bis ***	Gruppi elettrogeni potenzialità 1 MWt alimentati a gasolio	Impianto dismesso, emissione eliminata						

(*)Per l'emissione E8- EM8 e EM9 il limite di emissione per il parametro "ossidi di zolfo" si considera rispettato nel caso di impiego come combustibile di gas naturale.

(**) La durata è limitata alla fase provvisoria, ovvero fino a potenza elettrica disponibile da E-Distribuzione.

(***) Le emissioni EM8 e EM9 sono autorizzate fino al 30/05/2023, dopo di che le stesse dovranno essere disattivate e smantellate. Per le stesse sia rispettato inoltre quanto previsto dall'Art 294 comma 1 in merito al rendimento di combustione.

(****) Per le Emissioni E1-E2- E3 il parametro Acido Solforico e suoi sali, espressi come H₂SO₄, dovrà essere monitorato nel primo anno a partire dalla data di messa a regime; in base ai risultati degli autocontrolli potrà essere riconsiderata tale prescrizione.

3. Alla SEZIONE D - CONDIZIONI DI ESERCIZIO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE – al capitolo D2.4 – EMISSIONI IN ATMOSFERA, a pagg. 100-101 della vigente AIA, la prescrizione 46) viene sostituita con la seguente prescrizione 46Bis) e sono inserite le prescrizioni n. 46Ter) e n. 46Quater):

46Bis) MESSA A REGIME EMISSIONI E1, E2, E3, E4

Ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs. n. 152/06, per le emissioni in atmosfera E1, E2, E3 la data di messa a regime viene fissata al **19/06/2023**.

Per tutte le emissioni dovrà essere messa in atto la seguente procedura, per la messa a regime:

- (a) Terminati i lavori di installazione, la Ditta, almeno 30 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, ne dà comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ad al Sindaco del Comune di riferimento e ad Arpae e comunica la data di messa a regime.
- (b) Terminata la fase di messa a punto e collaudo, la Ditta procede alla messa a regime effettuando almeno 3 autocontrolli delle emissioni in atmosfera del nuovo impianto, a partire dalla data di messa a regime dello stesso in un periodo di 10 giorni, dei quali uno il primo giorno, uno l'ultimo e uno in un giorno intermedio scelto dalla Ditta. Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati per tutti i parametri previsti dalla tabella dei limiti alle emissioni.
- (c) Entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto nuovo, la Ditta è tenuta a trasmettere i dati rilevati, a mezzo posta elettronica certificata, al Comune di riferimento e ad Arpae.
- (d) Nel caso in cui la data ultima fissata per la messa a regime non sia rispettata, la Ditta deve darne comunicazione preventiva, a mezzo posta elettronica certificata, al Comune di riferimento e ad Arpae, indicando le motivazioni e la data stimata.

46Ter) La Ditta, alla data di messa a regime delle emissioni (19/06/2023) è tenuta a comunicare la concentrazione di acido solforico prevista nelle acque di umidificazione in ingresso ai biofiltri, ed è comunque tenuta a verificare che la concentrazione sia tale da non compromettere la carica batterica adesa al letto filtrante e il corretto funzionamento dei biofiltri stessi.

46Quater) Per le emissioni E1, E2, E3 la Ditta è tenuta ad effettuare, nel primo anno, a partire dalla data di messa a regime, il campionamento per il parametro Acido Solforico e suoi sali, espressi come H₂SO₄. Sulla base dei risultati degli autocontrolli, potrà essere rivista la presente prescrizione.

4. Alla SEZIONE D - CONDIZIONI DI ESERCIZIO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE - al capitolo D2.4 – EMISSIONI IN ATMOSFERA, a pagg. 102 della vigente AIA, viene sostituita la tabella della prescrizione n. 53, con la seguente tabella:

Tabella metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione: • metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente; • altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella. Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC) e recepiti nell'atto autorizzativo.	

IL DIRIGENTE determina inoltre

c) di stabilire che la Ditta è tenuta a trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, aggiornamento della garanzia finanziaria, facendo espresso riferimento a questo atto, ai fini dell'accettazione da parte di questa ARPAE.

d) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

e) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;

f) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

g) di stabilire che Il presente atto va conservato unitamente all'autorizzazione n. **5230 del 13/11/2019** e successivi atti, quale parte integrante, di cui sono fatti salvi il disposto e le prescrizioni/condizioni per quanto non in contrasto con il presente atto;

h) di stabilire che resta valida la scadenza dell'autorizzazione già riferita nella determina n. **5230 del 13/11/2019**, fissata al **22/11/2029**;

i) di stabilire che la presente autorizzazione viene trasmessa al SUAP del Comune di Reggio Emilia affinché venga rilasciata al Gestore IREN AMBIENTE spa, al Comune di Reggio Emilia e all'AUSL territorialmente competente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant'altro di competenza di altri Enti.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
Firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.